



COMUNE DI
SABBIO CHIESE
PROVINCIA DI BRESCIA
via Caduti 1, 25070 SABBIO CHIESE (BS)
Centralino 0365 85556- Fax 0365 85555
c.f. 00735630170

pec comune.sabbio-chiese@pec.regione.lombardia.it - www.comune.sabbio.bs.it

7 novembre 2018

DECRETO SINDACALE NOMINA RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI TRA I COMUNI DI SABBIO CHIESE E SAN FELICE DEL BENACO

IL SINDACO

Vista la DELIBERAZIONE di consiglio comunale n° 20 del 30/10/2018 recante ad oggetto: APPROVAZIONE PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SABBIO CHIESE (BS) E SAN FELICE DEL BENACO (BS) GESTIONE FUNZIONE E SERVIZIO UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI.

Vista la delibera del consiglio comunale del Comune di San Felice del Benaco n. 18 del 26 ottobre 2018 di analogo contenuto ed attinente l' approvazione della convenzione tra i comuni di Sabbio Chiese (BS) e San Felice Del Benaco (BS) per il servizio associato ufficio tecnico settore lavori pubblici e manutenzioni.

Atteso che:

- l'art. 2 comma 1 della convenzione approvata con le or menzionate delibere prevede che: " 1. Viene individuato quale Comune Capoconvenzione il Comune di Sabbio Chiese che, in virtù del presente accordo, provvede ad adottare tutti gli atti necessari per l'organizzazione, la programmazione e la gestione del servizio associato."
- l'art. 5 comma 3 della convenzione stabilisce che" 3. Il Responsabile del Servizio, individuato nel funzionario che ricopre attualmente detta veste di Responsabile del Servizio presso il Comune di Sabbio Chiese svolge funzioni di direzione, organizzazione e coordinamento dei servizi associati e ne dirige gli uffici. Le funzioni di indirizzo politico e di controllo sono esercitate dal Sindaco del Comune Capoconvenzione."

Atteso che, è necessario provvedere a reiterare il decreto di individuazione e nomina del Responsabile del Servizio nelle materie, aree e settori di seguito individuati:

- presso il comune di San Felice del Benaco, il Servizio di ufficio tecnico, settore lavori pubblici e manutenzioni, oggetto di gestione associata, è composto dai seguenti servizi: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, AMBIENTE, OPERE PUBBLICHE, SERVIZIO CIMITERIALE, ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE PER PUBBLICA UTILITA', DEMANIO E PATRIMONIO;
- presso il comune di Sabbio Chiese, il Servizio di ufficio tecnico, settore lavori pubblici e manutenzioni, oggetto di gestione associata, è composto dai seguenti servizi: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, AMBIENTE, OPERE PUBBLICHE, SERVIZIO CIMITERIALE, ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' lavori pubblici - manutenzioni - patrimonio edilizia privata ed urbanistica.

Visto l'art. 14 commi 4 e 5 del ccnl 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali del seguente tenore:"4.I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento

per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6.

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di euro 5.164,56 ad un massimo di euro 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del C.C.N.L. del 31.3.1999."

Il comma 6 del citato art. 14 prevede, tra l'altro, che "Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 (ndr € 0,85 per ogni ora di trasferta avente natura retributiva) e 4 (ndr rimborso dei mezzi di trasporto o in caso di distanza superiore a 10 km, qualora più conveniente per l'ente, l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio con rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km) dell'art. 41, CCNL 14 settembre 2000".

Pertanto, in considerazione del rapporto unitario e del regime di favore riservato dal contratto collettivo, al personale utilizzato in regime di convenzione è possibile:

- per l'ente utilizzatore **conferire al dipendente la titolarità della posizione organizzativa**;
- per l'ente di appartenenza, anche in presenza di dirigenti nella propria organizzazione, **continuare in modo legittimo nel conferimento dell'incarico della posizione organizzativa**, anche se il personale non è utilizzato a tempo pieno;
- il non rispetto, per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa, di una soglia minima di orario di lavoro, considerandolo legittimo anche se di durata inferiore alle 18 ore settimanali.

Il secondo comma del citato articolo 14, afferma che il titolare del rapporto lavorativo resta il solo ente di provenienza, che mantiene la competenza esclusiva alla gestione dello stesso, compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali.

Considerato che la nomina a Responsabile del Servizio detta nomina è di competenza del Sindaco del comune capo convenzione di Sabbio Chiese, il quale è chiamato a provvedere con provvedimento monocratico, a' sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 107, 109 comma 2 del tuel D. lgs. n. 267/2000, con contestuale assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per il conseguimento degli obiettivi di gestione improntati a criteri di efficacia, efficienza ed adeguatezza.

Atteso che l'individuazione e nomina dei responsabili degli uffici e servizi con le funzioni, competenze e responsabilità espressamente elencate all'art. 107 D.Lgs. 267/2000 promana dal rigoroso rispetto del principio di **separazione** tra la funzione politica e di controllo spettante all'organo politico elettivo e la funzione amministrativo - gestionale spettante in via ormai definitiva agli organi burocratici.

E' opportuno cercare di **limitare** quanto più possibile la **duplicità di provvedimenti**, ovvero di delibere assunte dalla giunta, seguite da "determinazioni" con eguale (o analogo) contenuto adottate dai Responsabili dei Servizi. A tale scopo gli organi politici si limiteranno, se del caso, all'emanazione di semplici direttive/ atti di indirizzo, laddove abbiano a ritenerlo opportuno, fatto salvo il principio irrinunciabile per cui è di competenza del Responsabile del Servizio, a' sensi

dell'art. 107 comma 2 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 "(...) l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'ente." Al Segretario comunale, impregiudicate le funzioni indicate all'art. 97 comma 4 lettera d) del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000, compete pur sempre uno specifico ruolo di controllo volto anche, se necessario, a dirimere eventuali controversie e conflitti di competenza che avessero ad insorgere fra organi politici e Responsabile del servizio e, *de iure*, un potere gestionale e di indirizzo e controllo sul Responsabile del Servizio (congedi ordinari, permessi, recuperi etc.) e in materia di personale.

Atteso che:

- Il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto l'inderogabilità del principio della separazione dei ruoli tra politica e amministrazione, ovvero della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle del vertice amministrativo tipicamente gestionali solo con prescrizioni normative espressamente definite. La **distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione** (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una "**riserva di competenza**" che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità "in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati" non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell'intento di **evitare indebite commistioni** tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l'altro titolare di un potere tecnico - gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità.
- Atteso che, a mente dell'art. 107 comma 1 del tuel (testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 1 lettera a) spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica); mentre, a' sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 tuel medesimo, dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, dell'art. 6 1° comma della legge delega n. 15/2009 e dell'art. 37 del Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale.
- *Vedi copiosa e stratificata giurisprudenza pretoria assolutamente concorde e conforme sul punto; tra le altre:* TAR Piemonte, 27 novembre 2002 n. 2000, Cassazione, sez. II, 6 novembre 2006 n. 23622; TAR Brescia 28 aprile 2003 n. 464 e n. 188/07 del 5 marzo 2007, T.A.R. Lombardia Brescia, 27 giugno 2005 n. 690 (laddove è precisato che il nuovo assetto dei poteri nelle amministrazioni pubbliche è improntato ad una rigida separazione dei rispettivi ruoli e che tutti i poteri gestionali sono di competenza della burocrazia intesa come il complesso degli apparati amministrativi); Cons. Stato Sez. V, 07-04-2011, n. 2154 (laddove è ribadito che ai dirigenti è attribuita tutta la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, comprensiva dell'adozione di tutti i provvedimenti, anche discrezionali, incluse le autorizzazioni e concessioni (e quindi anche i loro simmetrici atti negativi), e sugli stessi dirigenti incombe la diretta ed esclusiva responsabilità della correttezza amministrativa della medesima gestione (art. 107, commi 3 e 6, T.U. cit.) (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. I, n. 1351/2010); T.A.R. Calabria Catanzaro, 23 settembre 2003 n. 2730 e 2 maggio 2006 n. 453; T.A.R. Campania, Napoli; II, 23 marzo 2004 n. 3081 e ex pluribus Cassazione, Sez. I, 1 aprile 2004, n. 6362, TAR Lazio Sez. II, 19 agosto 2004, n. 7790, T. A. R. Emilia Romagna Parma 13/12/2005 n. 580; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279; TAR Calabria, sede staccata di Reggio Calabria, sentenza n. 493 del 28 luglio 2009 dove è detto che l'attività gestionale sicuramente è anche attività discrezionale; Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia 24 settembre 2012, n. 1216, TAR Campania, Napoli, sez. V - Sentenza 14 marzo 2013, n. 1489; T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 13-01-2016, n. 143/ Cass. pen. Sez. IV, 12-01-2016, n. 20050/ T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 24-11-2015, n. 5437/ Cons. Stato Sez. V, 20-11-2015, n. 5299/ T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 03-11-

2015, n. 12404/ T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 29-07-2014, n. 1418/ Cons. Stato Sez. V, 30-04-2015, n. 2194/ Cons. Stato Sez. V, 17-11-2014, n. 5632/ Cons. Stato Sez. III, 05-11-2014, n. 5456/ Cons. Stato Sez. V, 23-10-2014, n. 5251/T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 21-08-2014, n. 545; Cons. Stato Sez. V, 19-08-2016, n. 3646; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 187; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 18; T.A.R. Lombardia Brescia, 30-03-2017, n. 437; Cons. Stato Sez. IV, 11-10-2016, n. 4181; Cons. Stato Sez. V, 20-07-2016, n. 3274; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 02-05-2016, n. 624; Tar Lazio - Latina, Sezione I, sentenza n. 412/2018; Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli, Sezione 4 Sentenza 13 giugno 2018, n. 3953;

- la Corte Costituzionale con sentenza 28/10/2010 n. 304 ha ribadito che " Nell'ordinamento della P.A. deve essere assicurata una chiara distinzione tra funzioni politiche e funzioni amministrative di tipo dirigenziale, al fine di assicurare, in particolare, la piena attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)" con il rammentare che sul punto la giurisprudenza è costante. È, infatti, censurabile l'adozione di una decisione operativa quando questa risulta compiuta senza una valutazione autonoma, ma "limitandosi a riportare nell'atto il contenuto predeterminato" dall'organo politico poiché "un simile modo di procedere appare in contrasto [...] con il principio di separazione tra politica e amministrazione" dovendo essere sempre salvaguardata "l'autonomia e l'esclusiva responsabilità dell'organo nell'emanazione della decisione (e non in un contesto integralmente predeterminato dall'organo politico)", segnando un evidente solco ordinamentale tra quello che il politico può stabilire e quello che il tecnico è abilitato a fare)TAR Puglia, Lecce, sez. II, 11 luglio 2003, n.4747).
- compete al Responsabile del Servizio della singola unità organizzativa la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 qualora non intenda mantenere detta responsabilità in capo a se stesso, con potere, a' sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241/1990, laddove ne abbia la competenza, di adottare il provvedimento finale.

Visti:

- ✓ l'art. 2 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l'art. 3 comma 2 lettera b) della legge 15 marzo 2009 n. 15, a mente del quale le amministrazioni pubbliche ispirano l'organizzazione degli uffici in base, tra l'altro a criteri di "ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2";
- ✓ l'art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n. 15 che mira a "(...) rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza(...)";
- ✓ l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 a mente del quale "2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.";
- ✓ la legge delega (legge 15/2009) all'art. 6 contempla principi e criteri in materia di dirigenza pubblica dettati «al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo».
- ✓ l'art. 70 comma 6 del D. lgs. n. 165/2001, a' sensi del quale "(...) le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, s'intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti". Consolidata giurisprudenza in materia - Corte Cost., n. 103 e n. 104 del 23 marzo 2007; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5312 del 2005- e l'art. 45, D.Lgs. n. 80 del 1998 nel precisare che, a decorrere dalla sua entrata in vigore di quest'ultimo d.lgs. "le disposizioni previgenti che attribuiscono agli organi di governo la adozione di atti di gestione,

di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti". T.A.R. Sardegna, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 968;

Atteso che:

- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 prevede, in piena continuità con i precedenti contratti (in particolare quelli del 31 marzo 1999 e del 22 gennaio 2004) l'area delle posizioni organizzative che, in particolare per i Comuni privi della dirigenza, costituisce il vertice dell'organizzazione;
- l'art. 13 del CCNL del 21 maggio 2018 prevede che gli "enti istituiscano posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato" nei casi ivi dettagliati;

RICHIAMATO l'art.15 del CCNL 21.05.2018 del seguente tenore:

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
(...)
4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

Precisato che art. 18 del contratto 21 maggio 2018 comparto funzioni locali che riporta l'elenco dei trattamenti accessori che rappresentano una deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione di posizione.

(...)

b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art. 70-ter;

c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14 settembre 2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse(6);

d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del CCNL del 14 settembre 2000, introdotto dall'art. 16, comma 1, del CCNL 5 ottobre 2001;

e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22 gennaio 2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;

(...)

h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

- i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 114/2014;

- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della Legge n. 326/2003; ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 9 maggio 2006;

i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 3, comma 57 della Legge n. 662/1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997.

Atteso che, a mente dell'art. 50 comma 2 D.Lgs. 267/2000 testo unico enti locali, il Sindaco sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonchè all'esecuzione degli atti e che, a' sensi del comma 10 del medesimo articolo, è il Sindaco medesimo a provvedere alla nomina dei responsabili degli uffici e servizi (vedasi, da ultimo, TAR Puglia - Bari - Sez.II, sentenza 21/06/204 n.2635, consiglio di Stato, sez. VI, sent. 1° marzo 2005 e Ministero dell'Interno (In "Comuni d'Italia" n. 10/2005, pag.92).

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 109 TUEL enti locali dispone che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107 commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4 (attribuzione delle medesime al Segretario Comunale), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici e Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

DECRETA

1. Di nominare, a' sensi dell'art. 50 comma 10 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 e della cornice normativa in premessa tratteggiata, segnatamente dell'art. 107 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 165/2001 (testo unico pubblico impiego), con decorrenza immediata dalla data di assunzione del presente provvedimento, il **geom. Andrea Cadenelli Responsabile del Servizio del servizio associato ufficio tecnico** settore lavori pubblici e manutenzioni tra i comuni di Sabbio Chiese (BS) e San Felice del Benaco (BS), nelle aree e settori di seguito individuati:
 - presso il comune di San Felice del Benaco, Servizio di ufficio tecnico, settore lavori pubblici e manutenzioni, oggetto di gestione associata, composto dai seguenti servizi: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, AMBIENTE, OPERE PUBBLICHE, SERVIZIO CIMITERIALE, ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE PER PUBBLICA UTILITA', DEMANIO E PATRIMONIO;
 - presso il comune di Sabbio Chiese, Servizio di ufficio tecnico, settore lavori pubblici e manutenzioni, oggetto di gestione associata, composto dai seguenti servizi: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, AMBIENTE, OPERE PUBBLICHE, SERVIZIO CIMITERIALE, ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' lavori pubblici - manutenzioni - patrimonio edilizia privata ed urbanistica.
2. Di quantificare il valore complessivo dell'importo su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione attribuita al predetto responsabile, a' sensi delle disposizioni in premessa riportate e segnatamente dell'art. l'art.15 comma 2 del CCNL 21.05.2018, nell'importo di € 16.000,00.
3. Di dare atto che, a' sensi dell'art. l'art.15 comma 4 del CCNL 21.05.2018, per quel che concerne l' eventuale retribuzione di risultato, verrà destinata a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.
4. Di dare atto che il conferimento di detta responsabilità comporta l'attribuzione di tutti i poteri, le funzioni, i compiti, le competenze e gli atti gestionali (tranne le sole deroghe espressamente disposte per legge) previsti dalla vigente normativa esposta in premessa e segnatamente dall'articolo 107 commi 2, 3 e 4 del TUEL enti locali D.Lgs. 267/2000 (analogamente all'art. 4, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 165/2001) e che il soggetto predetto è direttamente responsabile, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza nonchè dei risultati di gestione (articolo 107 TUEL comma 6). Detta responsabilità comprende, come ovvio, anche gli atti di valorizzazione, di utilizzo ed impiego del personale "in dotazione" al servizio.

Dato in Sabbio Chiese il 7 novembre 2018



Il sindaco
Lustig Onorio